

SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: Servizi analoghi a quelli oggetto del contratto stipulato in data 30/09/2019 (Registro Cronologico n. 13461 del 30.09.2019) con il Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra Edenred Italia S.r.l (Mandataria), M.B.S. S.r.l. per l'esecuzione del servizio di Organismo Intermedio per la gestione della Sovvenzione Globale "Buoni servizio all'infanzia e ai soggetti non autosufficienti", ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.lgs n. 50/2016

CIG 9436825A56 CUP F82E22000590009

Il contratto viene stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con L. 21 febbraio 2014, n. 9.

- 1) Avv. Elisabetta Longo _____ nata a _____ il _____, la quale nella sua qualità di Direttrice della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione della Regione Lazio, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Regione Lazio con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 e in nome e per conto e nell'esclusivo interesse della Regione medesima;
- 2) Dott. _____ nato a _____ il _____, domiciliato ai fini del presente atto in _____, in qualità di rappresentante legale dell'impresa con sede a _____ (di seguito anche "l'Impresa"), via _____, _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____;

PREMESSO

- che, con D.D. n. G111828 del 30 agosto 2017, è stata indetta la "Procedura aperta per l'individuazione di un Organismo Intermedio cui affidare la gestione della Sovvenzione Globale "Buoni Servizio all'infanzia e ai soggetti non autosufficienti" (CIG 7124545087 - CUP F87B17000120009), per una durata di 36 mesi e importo a base d'asta pari a € 2.598.746,040, IVA inclusa;
- che, con D.D. n. G15744 del 5 dicembre 2018, è stato aggiudicato il suddetto servizio al costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese tra Edenred Italia S.r.l (Mandataria), M.B.S. S.r.l (di seguito anche "Raggruppamento EDENRED"), al prezzo complessivo di € 1.350.070,06, IVA esclusa;
- che in data 30/09/2019 è stato stipulato con il Raggruppamento EDENRED il contratto per l'affidamento del suddetto servizio (Registro Cronologico n. 13461 del 30.09.2019);
- la richiesta di offerta tecnico-economica per l'esecuzione dei suddetti servizi analoghi è stata trasmessa al Raggruppamento EDENRED con nota prot. n. 940394 del 29/09/2022;
- la proposta tecnico-economica per l'esecuzione dei suddetti servizi analoghi è stata trasmessa dal Raggruppamento EDENRED con nota assunta a protocollo con il n. 969759 del 06/10/2022 per un corrispettivo pari ad € 900.050,00 IVA esclusa;
- che, con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____, la Regione ha approvato la suddetta offerta tecnico-economica e disposto l'affidamento dei "Servizi analoghi a quelli oggetto del contratto stipulato in data 30/09/2019 (Registro Cronologico n. 13461 del 30.09.2019)



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



con il Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra Edenred Italia S.r.l (Mandataria), M.B.S. S.r.l. per l'esecuzione del servizio di Organismo Intermedio per la gestione della Sovvenzione Globale "Buoni servizio all'infanzia e ai soggetti non autosufficienti", al Raggruppamento medesimo;

- che, ai fini della stipulazione del presente contratto, la Regione ha espletato le verifiche di legge con esito favorevole;

tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli atti e documenti allegati/richiamati

Le premesse di cui sopra, nonché gli atti e i documenti ivi richiamati sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei servizi oggetto del Contratto è regolata in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente contratto, nonché dagli atti e documenti dallo stesso richiamati e/o allo stesso allegati, in particolare il capitolato tecnico della gara indetta con Determinazione Dirigenziale n. G111828 del 30 agosto 2017, la richiesta di offerta tecnico-economica formulata dalla Regione con nota prot. n. 940394 del 29/09/2022 (All. 1) e l'offerta tecnico-economica formulata dall'Affidatario con nota assunta al protocollo regionale con il n. 969759 del 06/10/2022 (All. 2), che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - d) dalle linee guida dell'ANAC concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici;
 - e) dalla applicazione della normativa UE, nazionale e regionale vigente in materia di Si.Ge.Co del FSE (ivi comprese la Determinazione Dirigenziale - G09064 del 12/07/2022 e la Determinazione Dirigenziale - numero G08405 del 28/06/2022, disponibili al link: <https://www.regione.lazio.it/cittadini/formazione> nella sezione Documentazione.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nella richiesta di cui alla nota n. prot. 940394 del 29/09/2022 e quanto contenuto nella proposta tecnico-economica di cui alla nota assunta al protocollo regionale con il n. 969759 del 06/10/2022 prevarrà quanto contenuto nella prima, fatto comunque salvo il caso in cui la seconda contenga, a giudizio della Regione, previsioni migliorative.
3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Impresa, quest'ultima rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L'Impresa è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Contratto anche con riferimento a norme UE, nazionali e regionali che applicabili nell'ambito del PR FSE+ Lazio 2021/2027.

Articolo 3 – Oggetto

1. Il presente atto definisce la disciplina normativa e contrattuale inerente all'affidamento dei Servizi analoghi a quelli oggetto del contratto stipulato in data 30/09/2019 (Registro Cronologico n. 13461 del 30.09.2019) con il Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra Edenred Italia S.r.l (Mandataria), M.B.S. S.r.l. per l'esecuzione del servizio di Organismo Intermedio per la gestione della Sovvenzione Globale "Buoni servizio all'infanzia e ai soggetti non autosufficienti" (di seguito anche "contratto iniziale". Le attività oggetto del presente contratto sono dettagliate nell'offerta tecnico-economica formulata dall'Affidatario con nota assunta a protocollo con il n. 969759 del 06/10/2022.

Articolo 4 – Durata del Contratto

1. La durata del Contratto è di 24 mesi dalla data di avvio delle attività.

Articolo 5 – Esecuzione del Contratto

1. L'Impresa garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

2. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l'Impresa non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo per quanto di propria competenza, assumendosene la medesima Impresa ogni relativa alea.

3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

4. L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Regione, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.

Articolo 6 - Obbligazioni specifiche dell'Impresa

L'Impresa si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:

a) eseguire, a propria cura, spese e rischio, le attività oggetto del Contratto nel rispetto di condizioni, livelli di servizio, modalità organizzative e operative, mediante le procedure e gli strumenti di verifica del raggiungimento degli stessi, come stabiliti particolare il capitolato tecnico della gara indetta con Determinazione Dirigenziale n. G111828 del 30 agosto 2017, la richiesta di offerta tecnico-economica formulata dalla Regione con nota prot. n. 940394 del 29/09/2022 (All. 1) e l'offerta tecnico-economica formulata dall'Affidatario con nota assunta a protocollo con il n. 969759 del 06/10/2022 (All. 2);

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizio relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché a consentire alla Regione di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel presente Contratto;

c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

d) nel caso in cui, durante la vigenza del Contratto, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del Gruppo di lavoro, darne preventiva comunicazione alla Regione, nel rispetto dei limiti e delle modalità riportate nel Capitolato tecnico della gara indetta con Determinazione Dirigenziale n. G111828 del 30 agosto 2017;



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



e) di osservare gli obblighi e adempimenti previsti dalla normativa UE e dalle disposizioni regionale vigente in materia di Si.Ge.Co del FSE (ivi comprese la Determinazione Dirigenziale - G09064 del 12/07/2022 e la Determinazione Dirigenziale - numero G08405 del 28/06/2022, disponibili al link <https://www.regione.lazio.it/cittadini/formazione> nella sezione Documentazione).

Articolo 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L'Impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi e Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Si obbliga, altresì, a continuare ad applicare detti Contratti Collettivi e Integrativi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
3. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi e Integrativi di Lavoro di cui ai precedenti commi 2 e 3 vincolano l'Impresa anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
4. L'Impresa si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 8 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto all'Affidatario, pari a € 1.098.061,00 è calcolato sulla base dei prezzi e delle condizioni già fissati nel contratto iniziale e si riferiscono alle attività e al gruppo di lavoro previsti nell'offerta tecnico-economica formulata dall'Affidatario medesimo con nota assunta al protocollo regionale con il n. 969759 del 06/10/2022.
2. Il corrispettivo di cui al comma precedente si riferisce a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Lo stesso è dovuto unicamente all'Affidatario e, pertanto, qualsiasi terzo, compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non potranno vantare alcun diritto nei confronti della Regione.
3. Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Affidatario dall'esecuzione del presente contratto sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è determinato a proprio rischio dall'Affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso e invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Affidatario di ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 9 – Modalità di pagamento del corrispettivo e di trasferimento della dotazione finanziaria della SG

1. Il corrispettivo contrattuale verrà erogato, previa presentazione di fattura, secondo le seguenti modalità:



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



- un anticipo pari al 10% dell'importo complessivo dell'ammontare delle risorse contrattuali, erogata a seguito della registrazione del Contratto, previa presentazione di idonea fideiussione secondo le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
- tranches successive trimestrali, erogate previa presentazione da parte dell'Impresa di regolare fattura, accompagnata da una relazione analitica descrittiva delle attività svolte per singola linea di attività/azione, fino al 90% dell'ammontare delle risorse contrattuali (l'anticipo compreso);
- saldo pari al 10% delle risorse contrattuali, erogato in seguito all'approvazione dei documenti sullo stato finale di avanzamento dei lavori e la conclusione di tutte le attività previste.

I pagamenti intermedi saranno disposti, su presentazione e previa positiva verifica, della seguente documentazione di accompagnamento alla fattura, timbrata e siglata in ogni pagina e firmata per esteso all'ultima pagina dal legale rappresentante:

- relazione sullo stato di avanzamento delle attività;
- rendiconto delle risorse impegnate per il periodo di riferimento, comprensivo delle giornate/uomo complessivamente impiegate per ciascuna delle professionalità utilizzate.

Il pagamento del saldo sarà disposto, nella misura che risulterà di competenza, su presentazione e previa positiva verifica della seguente documentazione, siglata e timbrata in ogni pagina e firmata per esteso all'ultima pagina dal legale rappresentante:

- relazione finale sulle attività realizzate;
- rendiconto delle risorse impegnate per il periodo di riferimento, comprensivo delle giornate/uomo complessivamente impiegate per ciascuna delle professionalità utilizzate;
- una copia della nota di consegna dei documenti prodotti nell'intero periodo di vigenza del Contratto e già trasmessi alla Regione.

2. Il corrispettivo contrattuale si riferisce alle prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al Contratto. Lo stesso è dovuto unicamente all'Impresa e, pertanto, qualsiasi terzo, compresi eventuali subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Regione.

3. La fideiussione stipulata a copertura dell'anticipazione sarà svincolata a seguito dell'esito positivo di controllo sugli stati avanzamento lavori.

4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che verranno emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso e invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Impresa di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Ciascuna fattura emessa dall'Impresa dovrà indicare il riferimento al Contratto, al CIG e al CUP.

7. Ai fini dell'emissione delle fatture, l'Impresa è tenuta ad ottemperare all'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, avvalendosi del Sistema di Interscambio come indicato nelle suddette disposizioni normative e istruzioni evincibili sul sito www.fatturapa.gov.it. Il codice IPA è _____. L'importo di tali fatture è erogato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. _____, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, intestato a _____, presso _____, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN_____.

8. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



vengano pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9. Il trasferimento all'Organismo Intermedio della dotazione della DG nonché le modalità di gestione sono disciplinate da quanto riportato nel contratto iniziale.

Articolo 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. L'Impresa assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010;

2. L'Impresa si obbliga a comunicare un conto corrente dedicato su cui saranno registrati tutti i flussi finanziari afferenti il presente contratto.

3. L'Impresa si obbliga a comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi. In difetto di tale comunicazione, l'Impresa non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

4. L'Impresa si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010. La Regione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita tale clausola.

5. L'Impresa, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma.

6. Con riferimento ai subcontratti, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Regione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

7. Per tutto quanto non espressamente quivi previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 11 - Trasparenza

1. L'Impresa espressamente e irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma 1, ovvero l'Impresa non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa dell'Impresa che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 12 - Penali

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione della prestazione, la Regione ha facoltà di applicare penali da un minimo di Euro 300,00 (eurotrecento/00) a un massimo di € Euro 5.000,00 (eurocinquemila/00), da commisurare alla gravità dell'inadempimento, previa contestazione per iscritto, con concessione di un termine non inferiore a 5 giorni, dalla data in cui l'Impresa ha notizia della contestazione, per la presentazione di eventuali deduzioni.
2. Qualora le deduzioni di cui al precedente comma non siano accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Impresa le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Impresa esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto e negli allegati ivi richiamati. In tali casi, la Regione applica all'Impresa le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui le prestazioni iniziano ad essere rese in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. L'Impresa prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Regione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
6. La Regione potrà applicare all'Impresa penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo del Contratto, fermo restando la richiesta di risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto del Contratto. In tal caso la Regione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Impresa per il risarcimento del danno.

Articolo 13 - Garanzia definitiva

1. Con la stipula del Contratto e a garanzia degli obblighi assunti, l'Impresa costituisce una garanzia definitiva di importo pari a € _____, resa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Impresa, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del Codice Civile, nascenti dall'esecuzione del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Impresa.
3. L'amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti o comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
4. La garanzia ha validità temporale per tutta la durata del Contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione di liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Regione. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso l'Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali oppure della definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza del contratto.



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



FONDO SOCIALE
EUROPEO PLUS
2021-2027
PR LAZIO

5. La garanzia può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.
6. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riducesse per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione.
7. La garanzia stipulata a copertura dell'anticipazione di cui al precedente art. 8, comma 1, sarà svincolata a seguito dell'esito positivo della verifica sugli stati avanzamento lavori.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Articolo 14 – Codice dei dipendenti pubblici

1. E' fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell'art. 54 del D.lgs. n. 165/2001, nonché al Codice di comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzie regionali approvato con Deliberazione 21 gennaio 2014, n. 33, quali parti integranti del contratto, sebbene non allegati.
2. In ottemperanza dell'articolo 2 dei suddetti Codici, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di codesta Impresa. L'impresa garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione del presente contratto con dipendenti della Regione Lazio, prendano visione dei codici di comportamento suindicati.
3. L'Amministrazione regionale ha la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Lazio in ragione della gravità della valutazione.

Articolo 15 – Clausola anti pantouflage sullo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

1. L'impresa non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. E' nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto dal comma 1.
3. E' fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizioni di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 16 - Riservatezza

1. L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



2. L'obbligo di cui al precedente comma 1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori o subcontraenti e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Impresa è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. L'Impresa si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 17 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di servizi, la Regione potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa a mezzo PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nello stesso e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 giorni lavorativi, che verrà assegnato, con comunicazione a mezzo PEC, dalla Regione per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Impresa per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, la Regione può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa a mezzo PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il Contratto nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Impresa, comprovati da almeno 3 documenti di contestazione ufficiale;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva";
 - d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - e) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - f) nei casi previsti dall'articolo "Codice dei dipendenti pubblici";
 - g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - i) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - j) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - k) qualora disposizioni legislative, regolamentari e autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la Regione ha diritto di escutere la cauzione prestata.
5. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Impresa a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento di qualsivoglia ulteriore danno.



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



Articolo 18 - Recesso

1. La Regione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con comunicazione a mezzo PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno.
3. In caso di recesso, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Articolo 19 - Subappalto

1. Il subappalto non è previsto.
2. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto nessuna prestazione.

Articolo 20 - Divieto di cessione del Contratto e dei crediti

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016.
2. E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere a terzi i crediti dell'appalto senza specifica autorizzazione da parte della Regione, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 21 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile del servizio

1. La Regione nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Salvo diverse disposizioni, la Regione, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività oggetto dell'appalto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il Direttore dell'esecuzione avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Impresa, gli atti per l'avvio delle attività, di controllare che le attività oggetto dell'appalto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative siano realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, di controllare, in accordo con i competenti Uffici regionali, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle medesime attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini della Regione, nonché di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato, prima del pagamento di ogni fattura.



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



FONDO SOCIALE
EUROPEO PLUS
2021-2027
PR LAZIO

3. L'Impresa indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Impresa medesima, in ordine all'esecuzione del Contratto.

Articolo 22 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Impresa e la Regione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 23 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni previste da Regolamento (UE) n. 679/2016, comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.

2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento (UE) n. 679/2016, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

3. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

4. Per tutte le operazioni o insieme di operazioni connesse al trattamento dei dati che saranno raccolti nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'Appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28, comma 4 del Regolamento (UE) n. 2016/679. Fra la Regione e il Responsabile esterno del trattamento dei dati è stipulato apposito contratto di designazione a responsabile esterno per il trattamento dei dati e conferimento delle relative istruzioni.

Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri relativi alla stipula del Contratto, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bolli, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alla Regione per legge.

2. L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto che l'Impresa è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.

Articolo 25 – Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. L'impresa, anche ai sensi degli artt. 101, comma 3 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016, si obbliga a consentire alla Regione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione.

Articolo 26 – Procedura di affidamento in caso di fallimento dell'Impresa o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento dell'Impresa o di risoluzione del Contratto per inadempimento, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs n. 50/2016.



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



Articolo 27 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto nella medesima forma del presente. Inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti, che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Roma, ____ ____ ____

LA REGIONE

L'IMPRESA

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti dalle stesse richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Oggetto e importo contrattuale), Articolo 4 (Durata del Contratto), Articolo 5 (Esecuzione del Contratto), Articolo 9 (Modalità di pagamento del corrispettivo e di trasferimento della dotazione finanziaria della SG), Articolo 12 (Penali), Articolo 13 (Garanzia definitiva), Articolo 14 (Codice dei dipendenti pubblici), Articolo 15 (Clausola anti pantouflage sullo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro), Articolo 17 (Risoluzione), Articolo 18 (Recesso), Articolo 19 (Subappalto), Articolo 20 (Divieto di cessione del Contratto e dei crediti), Articolo 22 (Foro competente), Articolo 23 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 24 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 27 (Clausola finale).

Il presente Contratto viene firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma autografa ed è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso il versamento con modello F24 delprotocollo telematico dell'importo di €.....



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO

